organo ufficiale di informazione dell'ordine degli ingegneri di Lecce spedizione in abbonamento postale rinnovo degli Ordini: al via la macchina elettorale

PILLE NEE SAME

ORARIO APERTURA:

dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 martedì e giovedì 16,30 - 19,00

s o m m a r i o

Editoriale		
Ingegneri,		
corriamo alle urne!		
di Paolo Stefanelli	5	
In vigore le norme		
di sicurezza per i		
lavori temporanei in quota		
di Antonio Lezzi De Masi	6	
ar / morne 2522/ 25 Mac		
Una gara di <i>solidarietà</i>	9	
Una boccata		
d'aria sporca		
di Livio Murra	10	
Novità Legislative		
a cura di Massimo Lezzi De Masi	14	
a dara di Massimo Eczzi De Masi		
L'Ordine on line	17	
Attività del consiglio		
a cura di Lorenzo Daniele De Fabrizio	18	
Comunicazioni e avvisi		
a cura di Massimo Lezzi De Masi	34	
a cui a ui Massiino Lezzi De Masi		
Spazio Scuola		
a cura di Massimo Lezzi De Masi	36	
a cura di Massimo Lezzi De Masi	30	
Un'ingegnere con l'apostrofo		
di Daniela Longo	44	
ai Dailiola Lorigo		
Quadro di insieme dei valori agricoli medi	46	
addition in the desired and th		
Variazioni all'albo		
a cura di Lorenzo Daniele De Fabrizio	48	
a cura ui Lurenzo Daniele De Fabrizio	40	

















SPAZIO APERTO - ANNO III - SETTEMBRE 2005

iscr. reg. stampa trib. di Lecce: n. 338 del 14/01/1984

DIRETTORE RESPONSABILE: Paolo Stefanelli

DIRETTORE EDITORIALE: Massimo Lezzi De Masi

COORDINAMENTO REDAZIONALE E CONSULENZA GIORNALISTICA: Maria Luisa Mastrogiovanni

COMITATO DI REDAZIONE: L. Daniele De Fabrizio, Cosimo Fonseca, Donato Giannuzzi, Bruno Todisco

CONSIGLIERE DELEGATO COMMISSIONE INFORMAZIONE ED INTERNET: Massimo Lezzi De Masi

SEDE LEGALE ED EDITORE:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce Viale De Pietro, 23/A - Tel. 0832.245472 - Fax: 0832.304406

MARKETING & COMUNICAZIONE:

Roma Multiservizi s.r.l.
Via A. Dell'Abate, 37 - Lecce
Tel. 0832.231822 - Fax 0832.232168
info@romamultiservizi.com - www.romamultiservizi.com

IMPAGINAZIONE E STAMPA:

Carra Editrice

Z.I. 73042 Casarano (Le)

Tel. 0833.502319 - Fax 0833.591634 www.carraeditrice.it - info@carraeditrice.it

Chiuso in tipografia il 15-09-2005 Tiratura 2.500 copie

Questa pubblicazione è inviata agli ingegneri della Provincia di Lecce, ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri delle province d'Italia, ai componenti del CNI, ai Sindaci e agli uffici tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce e a quanti ne abbiano fatto richiesta.

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano il Consiglio né la redazione del periodico. I manoscritti anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Ingegneri, corriamo alle urne!

di Paolo Stefanelli*

opo tre anni di ingiustificabile "congelamento" degli organi di rappresentanza di molte importanti Categorie Professionali, quali la nostra, ci è stato restituito il diritto di organizzare la tutela del nostro titolo e della nostra professione.

Il blocco a tempo indeterminato del rinnovo degli organi provinciali e nazionali di categoria ha comportato l'impossibilità di programmare attività pluriennali che sono indispensabili per la crescita della nostra identità e del nostro ruolo sociale.

Deve far riflettere l'assenza del mondo dei professionisti nelle sedi in cui si cerca di dar soluzione ai tanti problemi che questa nostra società globalizzata pone. Vi viene in mente un solo intervento, una sola citazione proveniente da un qualsiasi rappresentante del nostro mondo di professionisti?

Certo, la colpa è anche del nostro tradizionale individualismo, della nostra storica refrattarietà ad affrontare in maniera solidale temi non solo riguardanti tutta la società in cui viviamo ed operiamo, ma anche specifici, esclusivi della professione di Ingegnere!

Eppure in questi anni qualcosa è cambiato. Un gran numero di giovani, una percentuale di donne quasi pari a quella degli uomini, professionalità nuove non prevedibili solo alcuni decenni or sono, hanno mutato il profilo medio dell'Ingegnere del prossimo futuro. Colleghi iscritti all'Albo che devono, come gli informatici e tanti industriali, conquistarsi la validità legale del proprio specifico titolo di studio. Ingegneri che hanno bisogno di una Legge Tariffaria che sia congruente con l'altissima qualità delle prestazioni che essi possono offrire alla Società.

L'Ingegnere del terzo millennio, anche e soprattutto l'ingegnere civile, chiede REGOLE chiare, condivisibili, stabili. Chiede un quadro normativo all'interno del quale potersi muovere con serenità potendo così pensare quasi soltanto all'applicazione delle sue capacità tecniche professionali.

Tutte queste esigenze necessitano di essere organizzate e rappresentate nelle sedi politiche opportune, così come individuate a seguito della modifica della nostra Carta Costituzionale.

Molto indegnamente, con la debole forza di chi rappresenta una Categoria in virtù di un mandato in regime di "prorogatio", abbiamo provato ad andare comunque avanti in questi anni, cercando di rappresentare alla Società l'immagine di un Ingegnere attento ai mutamenti del contesto in cui opera, pronto ad esprimere posizioni anche scomode, ma sempre improntate a concorrere allo sviluppo sostenibile che il nostro Territorio si aspetta.


Consentitemi di ringraziare tutti i Consiglieri per l'impegno che hanno saputo profondere in questi anni e per la dedizione con cui hanno espletato il mandato che la Categoria aveva loro conferito.

Per tutti questi motivi, e non solo, il 30 settembre ed il 1° ottobre prossimi è necessaria una partecipazione al voto fuori dall'ordinario!

Il prossimo mandato consigliare durerà quattro anni e sarà fondamentale in quanto già dal 2006 si lavorerà per chiudere e far entrare in vigore una riforma dell'ordinamento della nostra attività che condizionerà il nostro futuro di Ingegneri.

L'augurio per tutti noi è che saremo capaci di eleggere un Consiglio provinciale formato da colleghi appassionati, innamorati della nostra Professione, capaci di affrontare i tanti problemi locali con la necessaria energia e competenza. Un esecutivo che concorra ad eleggere il 15 novembre prossimo un Consiglio Nazionale di cui essere senza riserve fieri.

Buon voto a tutti!



In vigore le norme di sicurezza per i

lavori temporanei in quota



di Antonio Lezzi De Masi

A PARTIRE DAL 19.07.2005 IL DLGS 235/2003 DISCIPLINA LE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO RISCHI DI CADUTA DA PON-TEGGI E SCALE

E' entrato in vigore il 19 luglio il decreto legislativo 235 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/08/2003, che recepisce la direttiva europea 2001/45/CE, relativa ai i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature durante lo svolgimento di lavori temporanei a grandi altezze.

In concreto viene integrato il dlgs 626/94 con il concetto di "lavoro in quota", ovvero di attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile, ad esempio da ponteggi, scale a pioli, funi di sospensione etc., prevedendo misure di sicurezza particolari e sanzioni penali per il mancato rispetto delle disposizioni.

Per agevolare i soggetti interessati ad ottemperare alla nuova disciplina, l'Ispesl ha predisposto e reso disponibili gratuitamente in rete le linee guida allo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori temporanei in quota relativi all'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata. Generalmente si tratta di attività in cui il lavoratore

si trova ad operare sull'attrezzatura in fase di montaggio, trasformazione, accesso, lavoro, uscita dal luogo di lavoro e smontaggio. Il contenuto delle linee guida non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni fornite con le reali condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro.

Il dlgs attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e di individuare le misure preventive utili a limitare i potenziali rischi per i lavoratori.

I lavori più comuni per i quali trovano impiego i ponteggi sono: lavori su facciate di manufatti in costruzione; lavori su facciate di manufatti in manutenzione; lavori su opere in demolizione.

I criteri di base che il dlgs indica per la scelta delle attrezzature sono:

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- scegliere dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. La norma, inoltre, disciplina nei dettagli l'utilizzo delle scale a pioli, dei ponteggi e dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

√ In vi

√ In vigore dal 19 luglio, il decreto legislativo 235 indica i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature durante lo svolgimento di lavori temporanei a grandi altezze In particolare si rammentano le principali tipologie di ponteggi.

PONTEGGIO AUTOSOLLEVAN-TE IDONEO PER IL RESTAURO E LA COSTRUZIONE

Sono soggetti all'autorizzazione ministeriale richiesta per i ponteggi metallici e, per l'impiego, devono rispettare gli stessi requisiti di sicurezza dei ponteggi.

Questa tipologia di ponteggio è prevalentemente utilizzata per la manutenzioni di edifici alti e con profili uguali in tutta l'altezza.

Infatti la piattaforma che è alla base e si solleva elettricamente su cremagliere, non può superare ostacoli diversi. Può raggiungere altezze elevate senza aumentare proporzionalmente il costo di montaggio e rende comode e veloci le lavorazioni degli utilizzatori; è tuttavia vietato il trasbordo di personale in quota (dal ponteggio al fabbricato) e la modifica della bas, e oltre a non offrire alcuna protezione alla caduta di materiali come calcinacci. Essi devono essere acquistati solo se muniti di targa e libretto di matricola.

PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO IDONEO PER IL RESTAURO, LA COSTRUZIONE E LO SPETTACO-LO

Questa tipologia di ponteggi è sicuramente la più versatile.

Il suo sistema, che consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanze non prefissate, rende possibile l'adeguamento della struttura provvisionale ad ogni tipo di facciata o manufatto, consentendo di fatto la realizzazione delle forme più particolari ed irregolari.

Il ponteggio a tubo - giunto di contro richiede manodopera altamente specializzata e tempi di lavorazione mediamente più lunghi.

PONTEGGIO FISSO A TELAI PREFABBRICATI IDONEO PER IL RESTAURO E LA COSTRU-ZIONE

Questa tipologia di ponteggi rappresenta, per la semplicità di montaggio, la più utilizzata soprattutto dalle aziende non specializzate. I tempi di montaggio mediamente più corti e manodopera poco specializzata rendono questo sistema molto appetibile; tuttavia si deve considerare la scarsa versatilità del prodotto dovuto a distanze orizzontali e verticali prefissate che costringono spesso ad integrarlo con altri tipi di materiali come tubo - giunto e tavole di legno.

PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI (MULTIDIREZIONALE) IDONEO PER IL RESTAURO, LA COSTRU-ZIONE E LO SPETTACOLO

Questa tipologia di ponteggio unisce la versatilità del tubo - giunto alla semplicità dei telai prefabbricati. Tale prodotto largamente diffuso in Europa è stato introdotto in Italia solo recentemente. Anche i tempi di montaggio si collocano in posizione intermedia tra i precedenti sistemi mentre la manodopera richiesta non è necessariamente specializzata (è richiesta semplicemente la conoscenza dei suoi numerosi elementi).

PONTEGGIO SOSPESO SU FUNI. IDONEO PER LA MANUTEN-ZIONE

I ponteggi sospesi su funi sono poco utilizzati in quanto necessitano della presenza di una copertura piana sul quale posizionare le travi ed i relativi contrappesi che sosterranno le funi; va inoltre considerata la tendenza al rifiuto da parte degli addetti ad operare sospesi su funi. Come i ponteggi mobili non offrono protezione alla caduta



di materiali, oltretutto non sono adatti a carichi considerevoli, tuttavia sono economici e consentono lavorazioni (leggere) in facciate senza l'applicazione di ancoraggi.

PIATTAFORME AEREE (AUTO-GRU). IDONEO PER LA MANU-TENZIONE

Le piattaforme aeree sono penalizzate dalla necessità di posizionare l'autogru alla base della facciata e dall'alto costo orario, per cui si utilizzano solitamente per lavorazioni veloci. L'intervento, che non ingombra il fabbricato, non garantisce protezioni contro la caduta di materiali.

PONTI SU CAVALLETTO. IDO-NEI PER LAVORI AL SUOLO O ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

I piedi devono essere irrigiditi mediante tiranti e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.

La distanza massima tra due

cavalletti consecutivi non può essere superiore a metri 1,80, quando si usano tavole lunghe 4 metri è necessario che poggino su tre cavalletti.

La larghezza dell'impalcato deve essere almeno di 90 cm e costituito da tavole ben accostate tra di loro.

I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a 2 mt, inoltre non possono essere utilizzati sui ponteggi.

PARAPETTI A STAFFA PER CO-PERTURE. IDONEO PER LA MA-NUTENZIONE

Queste protezioni vengono adottate per la loro economicità per lavorazioni sulle coperture; tuttavia l'installazione, che deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, richiede l'utilizzo di piattaforme aeree e rende difficoltose le operazioni sulle grondaie. Raramente vengono garantite le caratteristiche di resistenza di legge.



√ Le principali tipologie di ponteggio e le caratteristiche,

tipo per tipo

1.650 euro in favore di CuoreAmico e una targa ai decani ingegneri. Resoconto di una serata per il sociale

Una gara di **solidarietà**

Ancora una volta gli ingegneri hanno dimostrato una particolare sensibilità per le problematiche del sociale. Per il terzo anno consecutivo, infatti, il gruppo dei giovani ingegneri di Lecce ha organizzato una manifestazione per la raccolta di fondi da destinare all'associazione di beneficenza, CuoreAmico.

L'iniziativa, alla quale si accedeva tramite invito gratuito e versamento di una quota individuale (10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini), si è svolta il 19 dicembre scorso presso il centro turistico-sportivo "La Conca" (SS 16 Maglie-Otranto) ed ha avuto bilancio positivo: sono stati raccolti 1.650 euro per i bambini salentini in difficoltà.

La serata è stata, per i partecipanti, oltre che un modo per incontrarsi e farsi conoscere all'esterno della categoria, anche un'occasione per mettere alla prova il proprio spirito agonistico. Sono state organizzate, infatti, numerose competizioni alle quali prendere parte previo contributo a CuoreAmico. La gara più originale di tutte è stata certamente quella a bordo dei gokart. Tutti i piloti in corsa hanno dato prova di saper coniugare spirito agonistico e spirito solidale. Ma di competizioni ce ne erano per tutti i gusti; grande successo hanno riscontrato i tornei di burraco e di tombola e i numerosi giochi di società, fatti apposta per coloro che hanno preferito non cimentarsi sulla pista di kart.

L'intera serata è stata scandita da danze e musica e anche i bambini hanno trovato uno spazio tutto per loro, grazie all'animazione che li ha intrattenuti nel corso della manifestazione; il buffet è stato interamente offerto dall'Ordine di Lecce.

Un riconoscimento particolare, dopo cena, è andato ai decani ingegneri della provincia, che sono stati

omaggiati di una targa; in chiusura di serata, sono stati distribuiti omaggi a tutti i partecipanti e premi speciali ai fortunati estratti a sorte. √ La serata è stata un modo per incontrarsi e farsi conoscere all'esterno della categoria, ed occasione per mettere alla prova il proprio spirito agonistico



DONAZIONE

Le sostanze dannose alla salute e la normativa italiana in merito

Una boccata d'aria sporca



di Livio Murra

aria pura allo stato secco è composta da azoto, ossigeno, argo e alcuni gas rari come l'elio.

Quella che respiriamo è diversa perché contiene sempre vapor d'acqua ed altre sostanze gassose. La sua composizione può variare da un luogo all'altro in dipendenza della concentrazione di queste sostanze agaiuntive.

Quando la loro natura è tale da produrre consequenze negative per gli esseri viventi e per le cose si parla di "inquinamento atmosferico".

Il tema della qualità dell'aria assume importanza di giorno in giorno crescente per la sempre

maggiore sensibilità dei cittadini e per l'acuirsi delle problematiche nelle aree urbane; al contempo si ha a che fare con una materia in continuo divenire. Si pensi all'emanazione di nuove direttive europee che richiedono agli stati membri modificazioni anche significative degli apparati normativi e analitici di approfondimento. Infatti negli ultimi anni è emerso come l'inquinamento atmosferico urbano sia in larga misura dovuto al traffico, mentre il contributo delle altre sorgenti (riscaldamento, produzione industriale ed energetica) è praticamente trascurabile. Il quadro normativo si è evoluto fondamentalmente attraverso due passi:

l'emanazione



√ E' difficile stabilire con precisione la pericolosità di una sostanza, perché le conoscenze sono spesso insufficienti e perché ogni agente inquinante può avere molteplici

conseguenze



D.M. 163 del 21/04/99 (decreto benzene) e il recepimento della Direttiva Quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 (D. lgs. 351 del 4/08/99). La nuova legge introduce valori limite; importante novità è l'introduzione del concetto di piano di mantenimento: nelle zone in cui non ci sono su-peramenti, bisogna adoperarsi per preservare la migliore qualità dell'aria compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.

Quali sono i pericoli?

Gli inquinanti atmosferici sono numerosi, ma i sei più importanti sono:

- particelle (fumo e fuliggine)
- anidride solforosa (SO2)
- ozono (O3)
- piombo
- ossidi di azoto (NOx, comprendente ossido di azoto, NO, e biossido di azoto NO2)
- monossido di carbonio (CO).

Le sei categorie di sostanze rappresentano i cosiddetti agenti inquinanti chiave o criteria pollutants, le cui soglie di presenza nell'aria sono regolamentate dai National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) dell'EP A (Environmental Protection Agency). Essi sono di norma documentati e presi in considerazione da tutti gli enti che si occupano di inquinamento. Sono utilizzati anche dalla Banca Mondiale e da diverse agenzie per descrivere la qualità dell'aria. Sia l'Unione Europea sia l'OMS hanno a loro volta fissato standard e limiti per tali sostanze. Ma non tutte sono ugualmente dannose.

E' assai difficile stabilire con precisione la pericolosità di una sostanza, sia perché le conoscenze sono spesso insufficienti sia perché ogni agente inquinante può avere molteplici conseguenze. E' comunque possibile tentare di calcolare il costo totale di ciascuno di essi, in base al numero di casi di tosse, riduzione delle capacità intellettive, decessi precoci.

Sebbene un simile approccio economico possa apparire irriverente, ha il vantaggio di fornire un'idea generale dei problemi più gravi. Tre recenti studi (della Commissione Europea, del dipartimento dell'Energia americano e della Energy Research and Development Authority dello stato di New York), fra i più esaurienti in materia, han-



no tentato di tracciare una mappa dei costi umani complessivi per i vari agenti inquinanti. In generale, si è scoperto che la percentuale maggiore dei costi totali dell'inquinamento atmosferico deriva dagli effetti sulla salute, in particolare dalla mortalità.

Quali sono le sostanze tenute sotto controllo in Italia?

Le sostanze tenute sotto controllo in Italia sono:

- l'anidride solforosa (SO2) che individua la contaminazione dovuta agli impianti termici alimentati da combustibili contenenti zolfo (è escluso, quindi, il gas naturale) e da veicoli diesel;
- il biossido di azoto (NO2) composto tipico del fenomeno della combustione.
 Esso è emesso da tutti i tipi di impianti termici e da tutti gli autoveicoli;
- il monossido di carbonio (CO) che va essenzialmente attribuito al traffico veicolare di veicoli equipaggiati

con motori a benzina;

- l'ozono (O3) figlio delle reazioni fotochimiche;
- le polveri totali sospese (PTS) indice di stagnazione atmosferica e provenienti da fonti industriali e da autovetture diesel.

SO2, NO2,O3 e PTS sono misurati in microgrammi al metro cubo mentre per il CO si leggono i valori in milligrammi al metro cubo cioè mille volte più elevati. Per SO2 e PTS viene valutata la media dei valori giornalieri mentre per tutti gli altri si considera la massima media oraria riscontrata nel corso delle 24 ore. La normativa stabilisce, per ciascuno di tali inquinanti, il livello di attenzione e il livello di allarme. Con decreto del 15 aprile 1992 è stato stabilito che, quando in metà delle stazioni di monitoraggio è superato il livello di allarme o ne è previsto il superamento entro le 24 ore, le Autorità Regionali debbono prendere provvedimenti urgenti.

√ In Italia, quando si supera il livello di allarme o lo si prevede entro 24 ore, le autorità regionali devono prendere provvedimenti





Portale Ingegneri di Puglia

www.ingpuglia.it

AVVISO

A partire dal 15 settembre inizierà la consegna diretta e strettamente personale delle password gratuite per l'accesso ai servizi riservati del nostro portale

www.ingpuglia.it

nei seguenti orari:

Lunedì ore 17,00/18,00 Martedì ore 16,30/19,00 Giovedì ore 16,30/19,00

Venerdì ore 17,00/18,00

Per motivi organizzativi e di riservatezza la consegna avverrà esclusivamente presso la sede dell'Ordine; fuori dai soprariportati orari solo per appuntamento da concordarsi tramite la segreteria dell'Ordine

IL PRESIDENTE Ing. Paolo Stefanelli



a cura di Massimo Lezzi De Masi

√ CIRCOLARE 29/11/2004 N. 11963 MINISTERO DEL-LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con tale circolare vengono forniti chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine.

√ GAZZETTA UFFICIALE

Tra le novità:

- -modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combu-stione";
- recepimento della direttiva 2004/78/CE (riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi);
- disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante il testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (testo completo di allegati).

√ FINANZIARIA 2005

Il 31/12/2004 è stata pubblicata la legge finanziaria 2005.

Viene reintrodotto il sistema della revisione prezzi, già prevista dall'art. 26 della legge Merloni (109/1994).

Inoltre è stato introdotto. in tema di documentazione obbligatoria da presentare per l'ottenimento del collaudo dei lavori oggetto di D.I.A di cui all'art. 23, comma 7, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia), anche la dichiarazione di accatastamento o dichiarazione di esenzione. La legge ha previsto anche una sanzione di 516 euro in caso di omissione. Inoltre, il comma 558 prevede che la D.I.A. nonché le richieste di permesso di costruire e ogni altro atto di autorizzazione a realizzare interventi edili, dovranno da ora in poi indicare obbligatoriamente i codici fiscali di



progettista sia il proprietario dell'immobile sia l'impresa che esegue i lavori dovranno fornire tale indicazione.

√ MODIFICHE ALLA CON-FERENZA DEI SERVIZI

E' legge la nuova conferenza dei servizi: l'amministrazione potrà chiudere la conferenza dei servizi con un parere favorevole semplicemente tenendo conto delle opinioni prevalenti emerse.

La conferenza potrà durare al massimo 90 giorni; scaduto il termine, l'amministrazione la può concludere in modo positivo. Previsti anche meccanismi per superare il contrasto tra amministrazioni statali e regionali, così come tra due Regioni o tra gli enti locali.


√ PUGLIA: DEROGHE AI LI-MITI URBANISTICI ANCHE PER LE SERRE

Con una norma collegata alla finanziaria regionale in Puglia si consente una deroga agli standard previsti dalquando l'approvazione del Drag non renderà pienamente operativa la 20/2001.

L'effetto della deroga sarà di consentire un maggior afflusso di turisti nelle zone costiere. La deroga è espressamente riferita alla L. 56/80 e scadrà all'approvazione del Drag. All'art. 57, invece, il collegato si occupa di semplificare la disciplina delle serre che non sono da considerarsi costruzioni.

√ CONSIGLIO DEI MINISTRI: VIA LIBERA AL DECRETO LEGGE PER LA GARANZIA **DEGLI ACQUIRENTI DI IM-MOBILI DA COSTRUIRE**

Il consiglio dei ministri, in attuazione della legge 210/2004 ha dato il via libera al decreto che tutela gli acquirenti di immobili in costruzione. Tra le misure di tutela, la fideiussione bancaria sulle somme versate, il capitolato dell'immobile, la polizza decennale sull'edificio e il fondo sociale per risarcire le vittime dei fallimenti.





$\sqrt{}$ D.L. N. 115/2005 (DE-CRETO OMNIBUS)

· ART. 4: ELEZIONI DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Le elezioni egli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005 (la 1^a votazione dovrà tenersi il 30 settembre 2005), mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005.

· ART. 11: CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

Viene prorogata la scadenza del regime transitorio per le discariche di rifiuti, eccezion fatta per le discariche di 2^a categoria, tipo A, nelle quali si conferiscono i materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

· ART. 14: REGIME TRAN-SITORIO PER L'OPERATIVI-TÀ DELLE NORME TECNI-CHE PER LE COSTRUZIONI

Con questa proroga dell'entrata in vigore obbligatoria del Testo Unico Costruzioni, in alternativa all'ordinanza 3274/2003 della Protezione Civile, il periodo di applicazione sperimentale è molto lungo e non sono esclusi interventi correttivi.

√ PIANO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: DECRETO 27/07/2005 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il D.M. affida al professionista il compito di adeguare la scelta in termini di materiali, componenti e sistemi. Previste forme di agevolazioni fiscali per accelerare il processo di rinnovamento energetico anche del patrimonio edilizio esistente soprattutto nel caso di "interventi di adeguamento importanti".

www.ordineingegnerilecce.it

I giorni di maggiori contatti, le domande più spesso avanzate e le pagine più visitate. L'andamento del sito dell'Ordine degli ingegneri in una settimana scelta a caso.

L'Ordine on line

Dal monitoraggio dell'attività del sito internet dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, www.ordineingegnerilecce. it, è possibile valutarne l'andamento, sin dal momento della sua istituzione. Inoltre. prendendo in considerazione una settimana in particolare, ad esempio quella da domenica 8 maggio a sabato 14 maggio, è possibile analizzare una serie di varianti settimanali, come il numero dei contatti per giorno, la percentuale rispetto alla media settimanale, il giorno in cui è stato registrato il maggior numero di visite e numerose altre informazioni.

Relativamente alla setti-



mana considerata è emerso che il giorno i cui il sito è stato maggiormente visitato è stato il mercoledì (11 maggio), che ha registrato 88 contatti (il 19,01% delle visite settimanali), mentre il giorno che ha registrato il minor numero di visite è stato la domenica con 39 contatti (8,42% delle visite).

Dai grafici del monitoraggio è possibile sapere anche quante pagine vengono visitate ogni giorno dagli utenti del sito. Anche in questo caso, la domenica risulta il giorno in cui si è stato registrato il minor numero di accessi alle pagine del portale, rispetto al resto della settimana: 91 pagine consultate rispetto alle 486 del lunedì, giorno che ha registrato il numero più alto di pagine visitate.

La consultazione del giornale degli ingegneri, "Spazio Aperto", interamente on line, è stata la richiesta maggiormente avanzata al sito: 35 utenti, nel corso della settimana in esame, si sono collegati al web per questa ragione; mentre le domande meno dif fuse si riferiscono a normativa e bandi.





a cura di Daniele Lorenzo De Fabrizio

STUDI DI FATTIBILITÀ

DELIBERATO TARIFFARIO

Nella seduta del 24 gennaio 2005, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'adozione del seguente criterio tariffario per la redazione degli Studi di Fattibilità, precisando che l'incarico a più professionisti è di natura "collegiale".

Onorari a discrezione ai sensi dell'art. 5 della tarif fa professionale, legge n. 143/49, comprensivi di compensi accessori e rimborso spese per la redazione di studi di fattibilità di importo compreso tra 100.000,00 e 10.000.000,00 di euro.

IMPORTO OPERE DI PROGETTO		ONORARIO
DA	Α	
100.000,00	200.000,00	1.200,00
200.000,01	400.000,00	2.100,00
400.000,01	600.000,00	2.800,00
600.000,01	800.000,00	3.500,00
800.000,01	1.000.000,00	4.200,00
1.000.000,01	1.200.000,00	4.800,00
1.200.000,01	1.400.000,00	5.400,00
1.400.000,01	1.600.000,00	6.000,00
1.600.000,01	1.800.000,00	6.600,00
1.800.000,01	2.000.000,00	7.200,00
2.000.000,01	2.200.000,00	7.800,00
2.200.000,01	2.400.000,00	8.400,00
2.400.000,01	2.600.000,00	8.900,00
2.600.000,01	2.800.000,00	9.500,00
2.800.000,01	3.000.000,00	10.100,00
3.000.000,01	3.500.000,00	11.400,00
3.500.000,01	4.000.000,00	12.800,00
4.000.000,01	4.500.000,00	14.100,00
4.500.000,01	5.000.000,00	15.400,00
5.000.000,01	5.500.000,00	16.700,00
5.500.000,01	6.000.000,00	17.900,00
6.000.000,01	6.500.000,00	19.200,00
6.500.000,01	7.000.000,00	20.400,00
7.000.000,01	7.500.000,00	21.700,00
7.500.000,01	8.000.000,00	22.900,00
8.000.000,01	8.500.000,00	24.100,00
8.500.000,01	9.000.000,00	25.400,00
9.000.000,01	9.500.000,00	26.600,00
9.500.000,01	10.000.000,00	27.800,00

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE ART. 17 L. 143/49 SU ONORARIO DETERMINATO AI SENSI DEL D. M. 4/4/2001

In riferimento alla maggiorazione prevista dall'art. 17 della Legge n. 143/49, con la nota che segue, il Consiglio ha chiarito le modalità di applicazione su onorari determinati con la tariffa per lavori pubblici (D. M. 4/4/2001).



73100 LECCE Viale M. De Pietro, 23 - Tel. 0832 245472 Cod. fisc. 80001130758

> Spett.le Provincia di Lecce Ufficio Tecnico LECCE

In merito alla Sua richiesta in data 3 febbraio 2005 le significhiamo quanto segue:

ai sensi dell'art.5 punto 3 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela del titolo e della professione di Ingegnere) compete al Consiglio dell'Ordine la formulazione di "parere sulla liquidazione degli onorari e spese" per gli ingegneri nella nostra provincia. Ciò premesso, i criteri adottati per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 17 della legge n. 143 del marzo 1049 sono stati più volte oggetto di chiarimenti da parte del Consiglio sin dal 25 marzo 1998, a criteri a cui tutti gli iscritti dell'Ordine hanno sempre fatto riferimento.

In riferimento alla fattispecie, il Consiglio ha deliberato, nella seduta del 10 ottobre 2002, che per l'applicazione dell'art. 17 (assistenza giornaliera) si fa riferimento alla lettera "l" del decreto 4 aprile 2001 e non alla lettera "g" della tabella B della Legge 143 del 1949, costituendo tale disposto legislativo, la tariffa per i lavori pubblici.

Il suddetto D. M. ha introdotto una nuova parzializzazione delle prestazioni (tabella B) in funzione di quanto disposto dalla legge 109/94 e s.m.i; detta nuova parzializzazione ingloba in un'unica aliquota sia la direzione lavori che l'assistenza al collaudo. In questo modo – modificato rispetto alla tabella B della legge 143/49 che separa le due prestazioni – il legislatore ha inteso le due prestazioni "inscindibili" e "indivisibili", espletate obbligatoriamente dallo stesso professionista direttore dei lavori.

L'unicità che caratterizza la lettere "l" della tabella B, "obbliga" ad applicare alla stessa le ulteriori maggiorazioni previste dalla tariffa, risultando peraltro inapplicabile per i lavori pubblici le aliquote e le suddivisioni delle prestazioni previste dalla tabella B della legge 143/49.

Con l'auspicio di aver fornito i chiarimenti richiesti La salutiamo cordialmente.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Dr. Ing. L. Daniele DE FABRIZIO)

IL PRESIDENTE (Dr. Ing. Paolo STEFANELLI)

CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 17 L.109/94

Al fine di chiarire le nuove procedure previste dalla modifica dell'art.17 della L.109/94 per l'affidamento degli incarichi professionali, il Consiglio ha inviato nota al senatore Francesco Chirilli, quale componente della Commissione LL. PP. del Senato. Il collega senatore ci ha fatto pervenire un parere "autentico" da parte del Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale Regolazione LL. PP. In virtù dell'interessante contenuto, si riportano di seguito e integralmente le note in questione.



Ordine degli Ingegneri Provincia di Lecce 73100 LECCE Viale M. De Pietro, 23 - Tel. 0832 245472 Cod. fisc. 80001130758

Lecce, 23 maggio 2005

Al Sen. Francesco Chirilli, c/o VIII Commissione Senato Piazza S. Luigi de' Francesi, 34 00186 ROMA

Egregio Senatore,

come a Lei noto, l'intervenuta modifica dell'art.17 della L.109/94 dispone nuove procedure per l'affidamento degli incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, mantenendo comunque la differenziazione con le procedure per importi compresi tra 100.000,00 e 200.000,00 euro, per le quali è prevista la licitazione privata.

Nell'evidenziarLe la genericità della modifica introdotta e ritenuto che per la stessa non può ritenersi applicabile la procedura di gara, in conseguenza della suddetta mantenuta differenziazione, con la presente si chiede alla S. V. di attivare quanto di competenza, al fine di chiarire ed esplicitare quali debbano essere le nuove procedure per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro.

In attesa di un parere interpretativo "autentico" lo scrivente Ordine ritiene che le modifiche introdotte possano essere considerate consistenti nell'obbligo, da parte della committenza pubblica, di assicurare un'adeguata pubblicità al conferimento degli incarichi, mediante adozione di apposito avviso pubblico. Successivamente, tra i soggetti partecipanti, il Responsabile del procedimento individuerebbe coloro i quali sono in possesso di idoneo curriculum per lo svolgimento dell'incarico e tra questi l'Amministrazione effettuerebbe la scelta motivata, alla quale dovrà essere data adeguata pubblicità. Detta scelta è perfezionata dal responsabile del procedimento mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

In attesa di riscontro l'occasione è gradita per inviare i più distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Dr. Ing. L. Daniele DE FABRIZIO)

IL PRESIDENTE (Dr. Ing. Paolo STEFANELLI)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 1 giugno 2005

Alla c.a. Ing. Paolo STEFANELLI Presidente Ordine Ingegneri LECCE

Caro Presidente,

mi riferisco alla Vs.del 23 maggio u.s. con la quale veniva richiesto un parere interpretativo autentico sulle modifiche intervenute all'art.17 della Legge 109/94.

A tal proposito, da me interpellato, la Direzione Generale Regolazione LL. PP. del Ministero delle Infrastrutture mi ha fatto pervenire la seguente nota:

"Le modifiche intervenute sull'articolo 17, comma 12, della legge quadro in materia di lavori pubblici, che disciplina l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore ai 100.000 euro, richiamando il principio di trasparenza, in primo luogo impongono alle amministrazioni di affiggere all'albo comunale con l'indicazione dei lavori da affidare e dei relativi criteri.

Sulla base dei curricula pervenuti alla stessa amministrazione, questa potrà decidere con ampia discrezionalità, perchè motivando per iscritto la scelta. A questo proposito è importante sottolineare che l'affidamento dell'incarico deve solo ispirarsi al principio di proporzionalità, che va riferito al lavoro da eseguirsi, e che quindi libera l'amministrazione dal vincolo di scegliere sempre il curriculum che indica l'importo più alto. Allorchè, infatti, un curriculum che vanta un importo inferiore, sia comunque tale a assicurare che l'appaltatore è in grado di eseguire al meglio l'opera da assegnare, l'amministrazione potrà sceglierlo, senza incorrere per questo in censure".

Nell'auspicio di essere stato esaustivo rispetto alla richiesta interpretazione rimango a disposizione per eventuali altre o diverse esigenze, non trascurando di comunicare la disponibilità dichiarata dalla Direzione suddetta a collaborare direttamente con gli Ordini professioanli per ogni loro esigenza.

Con viva cordialità,

Sen. Francesco CHIRILLI

COMPETENZE IN MATERIA IMPIANTISTICA

RIBADITA L'ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'INGEGNERE

Con sentenza del TAR Liguria n.137/2004 è stata ulteriormente sancita la competenza esclusiva dell'ingegnere in materia impiantistica. Al fine di favorire una corretta applicazione del rispetto delle competenze professionali è stata inviata la seguente circolare a tutti gli UU.TT.CC.



Ordine degli Ingegneri Provincia di Lecce

Prot. N. 964

73100 LECCE Viale M. De Pietro, 23 - Tel. 0832 245472 Cod. fisc. 80001130758

Lecce, 10 giugno 2005

Ai dirigenti degli Uffici Tecnici comunali della Provincia di Lecce

Ai dirigenti degli Uffici Tecnici della Amministrazione Provinciale di Lecce

Al presidente della Provincia di Lecce

Ai componenti le CC.EE.CC. dei Comuni della Provincia di Lecce

Ai sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce

Agli Uffici Tecnici della Ausl Le/1 e Le/2

Al dirigente l'Ufficio Tecnico della Università degli Studi di Lecce

All'Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce

e, p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto della Città di Lecce

Oggetto: invio Sentenza TAR Liguria n.137 del 16.12.2004

Si porta a conoscenza degli Enti in indirizzo che il TAR Liguria, con sentenza n.137 del 16.12.2004, ha sancito e ribadito che: "In materia di oggetto e limiti delle professioni intellettuali deve in primo luogo richiamarsi il R. D. 23.10.1925 n.2537, ancora in vigore, il cui art.51 stabilisce che spettano all'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle macchine e agli impianti industriali, nonchè, in generale, alle applicazioni della fisica".

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Dr. Ing. L. Daniele DE FABRIZIO)

IL PRESIDENTE (Dr. Ing. Paolo STEFANELLI)

IMPORTANTE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA ORDINE DEGLI INGEGNERI, DEGLI ARCHITETTI E LA PROVINCIA DI LECCE. FAVORITO L'INSERIMENTO DEI GIOVANI ISCRITTI

Una proficua collaborazione tra l'amministrazione provinciale, il nostro Ordine e quello degli architetti, ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'affidamento di incarichi professionali per la redazione degli studi di fattibilità. Si riporta di seguito il testo integrale del protocollo d'intesa, approvato dalla giunta provinciale.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Provincia di Lecce, Ordine degli ingegneri e Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce.

Premesso che:

- -lla Provincia di Lecce, al fine di predisporre ad approvare l'elenco annuale delle OO. PP., deve procedere alla redazione ed approvazione degli studi di fattibilità, per ogni opera di importo compreso tra 100.000,00 e 10.000.000,00 euro, così come previsto dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- -per la redazione dei suddetti Studi di Fattibilità si rende necessario ricorrere a professionisti esterni;
- -la suddetta prestazione non è normata, nè da un punto di vista dei contenuti tecnico-descrittivi, nè da quello tariffario e si rende, pertanto, necessario procedere alla regolamentazione della prestazione di che trattasi;
- -fla Provincia di Lecce ha interessato gli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce, con i quali ha predisposto, di comune accordo, un "Capitolato Tecnico dello Studio di Fattibilità", ed ai quali ha richiesto un "Parere tariffario" per la prestazione in questione;
- Igli Ordini interessati hanno apprezzato e condiviso l'iniziativa della Provincia ed in particolare il ricorso alle tante professionalità esistenti sul Territorio e l'impegno a coinvolgere, in qualità di collaboratori, professionisti tecnici con meno di tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo;
- la li Studi di fattibilità da redigere sono riferiti ad opere pubbliche che hanno l'obiettivo di creare e migliorare le condizioni ambientali della nostra provincia e dovranno affrontare i principali nodi dello sviluppo, dal potenziamento delle infrastrutture alla creazione e qualificazione dei servizi.

Tutto ciò premesso, la Provincia di Lecce, l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce con il presente protocollo d'intesa, approvano i seguenti allegati:

- 1) disciplinare tecnico della Studio di Fattibilità:
- 2) prospetto tariffario.

Gli Ordini si impegnano a divulgare ai propri iscritti il contenuto del presente protocollo d'intesa, impegnando i tecnici incaricati al rispetto di quanto convenuto e riportato in allegati 1 e 2 di cui al comma precedente.

La Provincia di Lecce, per incarichi di Studi di fattibilità di qualsiasi importo di cui al presente protocollo d'intesa, si impegna ad abbinare ai singoli professionisti o ai gruppi di lavoro incaricati, almeno un nominativo di tecnico con meno di tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo con la qualifica di "collaboratore" ad al quale dovrà essere corrisposto un onorario pari ad un terzo di quello spettante ai tecnici responsabili incaricati.

Tutti i sottoscrittori del presente convengono sulla natura collegiale degli incarichi.

Le parti danno atto che il protocollo ha la durata di tre anni, al termine del quale si impegnano ad attuare una verifica, al fine di apportare eventuali modificazioni.

Per la Provincia di Lecce: il Dirigente Ing. Antonio LEPORE

Per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Il Presidente: Arch. Enrico AMPOLO

Per l'Ordine degli Ingegneri Il Presidente: Ing. Paolo STEFANELLI



73100 LECCE Viale M. De Pietro, 23 - Tel. 0832 245472 Cod. fisc. 80001130758

prot. n. 17254

30 novembre 2004

Al Presidente del C. N. I. Sergio POLESE, via IV Novembre, 114, ROMA (c.a. Ufficio Legale)

Oggetto: Chiarimento diritti "Convenzioni" e "Diritti di segreteria"

Pervengono a quest'Ordine segnalazioni da parte di alcuni inscritti che dei Segretari di Amministrazioni Pubbliche, all'atto della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, richiedono l'obbligo della registrazione del disciplinare stesso con oneri a carico del professionista, ed il pagamento dei diritti di segreteria.

Per quanto sopra, si chiede a codesto spettabile CNI se le richieste in questione sono supportate da vigenti disposizioni legislative.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Dr. Ing. L. Daniele DE FABRIZIO)

IL PRESIDENTE (Dr. Ing. Paolo STEFANELLI)



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 00186 ROMA – VIA ARENULA, 71

Presidenza e segreteria 00187 Roma – via IV Novembre, 114 tel. 06.6976701 r.a. – fax 06.69767048

Prot. n. 17735/U-PA/05

Roma, 18.1.2005

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce viale M. De Pietro, 23 73100 LECCE

Oggetto: Quesito su convenzioni e diritti di segreteria – riscontro nota del 30.11.2004 prot. CNI n.17254

Codesto Ordine richiede parere sulla legittimità della richiesta, da parte di alcuni segretari comunali, dell'obbligo della registrazione del disciplinare d'incarico e del pagamento dei diritti di segreteria.

Occorre precisare in premessa che il nuovo testo unico sugli enti locali (art. 97 d.lgs 18 agosto 2000, n.267) potenzia la figura del segretario comunale in seno all'organizzazione dell'ente locale, incorporando ciò che le varie "Bassanini" avevano già statuito nell'ambito di una rivisitazione delle funzioni svolte dal segretario ed in particolare potenziando quella di garante della azione amministrativa dell'ente, globalmente intesa, confermando peraltro quelle attività che al segretario comunale erano assegnate da disposizioni normative particolari.

A tal proposito, e per quel che qui interessa, viene in rilievo l'attività rogatoria nel contenuto della relativa potestà e nell'ampliamento della funzione di cui trattasi.

Ed infatti la circolare ministeriale 15 luglio 1997 n.18 (all.1) provvede ampiamente ad illustrare la nuova funzione del segretario comunale in tutti i suoi aspetti, non ultima la potestà rogatoria, che estende a tutte le fattispecie contrattuali riconducibili all'art.1321 del c.c. e nelle quali l'ente sia parte contraente.

Per ciò che attiene il c.d. "diritto di rogito", tuttavia, evidenzia la precitata circolare, che non essendo stata modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n.604, che al numero 4 consente la riscossione dei "diritti di rogito" solo se collegati all'attività rogatoria del segretario ed in presenza delle condizioni previste dalla tabella medesima cioè, il preventivo espletamento di gara pubblica e la ricorrenza di fattispecie contrattuali tassativamente previste, occorrerà verificare caso per caso se, a fronte della prestazione rogatoria del segretario, sussista il diritto dell'ente all'esazione dei "diritti di rogito".

Se la circolare ministeriale dà atto della normalità per i segretari comunali e provinciali di svolgere attività rogatoria, a differenza della precedente circolare ministeriale (all.2), occorre rammentare che entrambe le direttive ministeriali limitano i diritti di segreteria (o di rogito) alle fattispecie contrattuali tassativamente previste. Ed è ben spiegato, nella circolare del Ministero dell'Interno del 1988, come non possano intendersi, ricompresi gli incarichi professionali nell'ambito di quella fattispecie.

Pertanto è da ritenere che nulla è dovuto come diritto di segreteria per gli incarichi professionali.

Riguardo la registrazione del contratto d'opera professionale non risulta dovuta la registrazione.

A riprova si può portare l'ultima stesura della Merloni Ter che ha abrogato la registrazione del contratto per i professionisti, mentre ha mantenuto i costi di registrazione e quelli consequenziali all'atto di aggiudicazione per le imprese.

Sperando di aver contribuito a dissolvere ogni dubbio sulla questione, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Dott. Ing. Renato Buscaglia)

IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Sergio Polese)

Allegati:

- 1) \Box circolare Ministero Interno 15/7/1997 n.18 (cfr. pag. 27 *n.d.r.*);
- 2) circolare Ministero Interno 3/8/1988 (cfr. pag. 31 *n.d.r.*).

CIRCOLARE MINISTERIALE 15/7/1997 N.18

NORMATIVA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.


PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 29 LUGLIO 1997, N. 175. EMANATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO.

L'art. 17, commi da 67 a 86, della legge 15 maggio 1997, n.127, reca la nuova disciplina in materia di stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, la cui entrata a regime è subordinata alla emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 78.

Tuttavia, alcune disposizioni fra quelle citate sono di immediata applicazione – commi 68, 85 e art. 6, comma 10 – e riguardano, in larga parte, una rivisitazione delle funzioni svolte dal segretario comunale nell'ambito dell'ente locale, risultando potenziata quella di garante dell'azione amministrativa dell'ente, globalmente intesa.

Tale riforma tende a rappresentare il segretario comunale – come i dirigenti del Comune – quale figura legata al sindaco da un rapporto fiduciario, con la conseguenza che la relativa funzione non sarà più di controllo della legittimità dei singoli atti, bensì di collaborazione, anche propositiva, nei confronti di tutta l'amministrazione comunale, affinchè l'azione svolta dall'ente sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli amministratori.

La cennata funzione di collaborazione e assistenza giuridicoamministrativa si inserisce in un discorso più ampio sull'azione amministrativa iniziato dal legislatore con l'art.1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove, nel delineare una nuova concezione di "azione



amministrativa", non più legata all'adozione di singoli atti, ma vista nel suo complesso e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di cura del pubblico interesse, ha stabilito che la stessa deve essere esercitata secondo criteri di economicità ed efficacia, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Orbene, l'attività del segretario comunale, nel nuovo ordinamento, è diretta proprio ad assicurare che la "cosa pubblica" sia gestita in conformità a tali criteri, non più in un'ottica di controllo dei singoli atti, bensì di collaborazione con gli organi dell'ente, nel rispetto delle norme – sia statali che locali – poste dall'ordinamento giuridico.

Tale funzione verrà svolta non soltanto nei confronti degli organi politici – monocratici e collegiali – ma anche degli organi burocratici, quali i dirigenti dell'ente.

Dal punto di vista contenutistico, le funzioni di assistenza e collaborazione comprendono qualsiasi tipo di attività idonea al fine di garantire il rispetto dei criteri suddetti; esse saranno esercitate non solo a richiesta degli organi istituzionali, ma anche su iniziativa del segretario e potranno essere esternate con qualsiasi forma, pure quella scritta.

In tale ottica, il legislatore ha voluto attribuire al segretario una parte attiva in occasioni delle riunioni degli organi collegiali, durante le quali la funzione di verbalizzazione viene ad assumere un aspetto secondario rispetto a quella consultiva, referente e di assistenza. Il segretario, pertanto, potrà intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico.

L'intervenuta abrogazione delle disposizioni sul parere di legittimità non preclude che il segretario possa sempre esprimersi in sede consultiva, indicando, se del caso, misure alternative per rendere legittima l'azione amministrativa.

L'espressione del parere manterrà tuttavia la sua obbligatorietà, qualora l'ente, in sede di autodeterminazione normativa, ovvero il sindaco, nell'esercizio del potere di direzione, lo richiedano.

Accanto alle funzioni cui si accennato, il legislatore ha mantenuto al segretario comunale quella di vertice della burocrazia comunale, affidandogli la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti.

La norma subordina, tuttavia, l'esercizio di tale funzione alla mancata nomina, da parte del sindaco, del direttore generale, figura istituita dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 127 del 1997 in argomento (che ha introdotto l'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142) per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ovvero per quelli con popolazione inferiore che stipulano convenzioni all'uopo.

Al direttore generale vengono affidate, in tale ipotesi, quali funzioni tipiche, l'attuazione degli obiettivi dell'ente e la sovrintendenza alla gestione dell'ente stesso con direzione dei dirigenti.

In tale evenienza il sindaco dovrà, a mente del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, disciplinare i rapporti tra il segretario e il direttore generale, considerato il primo quale garante della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e il secondo responsabile dell'attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Il sindaco, peraltro – indipendentemente dalle dimensioni dell'ente – può avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 51 bis della legge n. 142 del 1990 e attribuisce al segretario le funzioni di direttore generale, nel qual caso anche le attività gestionali faranno capo al segretario, con connessa responsabilità per l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997.

E' evidente che, laddove non venga nominato il direttore generale, ovvero non ne vengano affidate le funzioni al segretario comunale, le relative attività verranno ripartite tra segretario (coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei dirigenti) e dirigenti dell'ente (attuazione degli obiettivi e dei programmi) a mente del comma 2 dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, così come introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127 del 1997.



Il legislatore ha inteso, inoltre, lasciare alla autonoma determinazione dell'ente, espressa nello statuto, nei regolamenti o attraverso le ulteriori direttive del sindaco, la facoltà di attribuire al segretario tutte le funzioni ritenute opportune: lettera c del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997.

Sono da considerare confermate, peraltro, le attività che il segretario già svolge in virtù di norme particolari emanate anteriormente alla legge n. 127 del 1997.

Elementi di novità concernono anche l'attività rogatoria del segretario comunale; il contenuto della relativa potestà è stato aggiornato dalla lettera b del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, che ha, quale effetto, l'abrogazione degli artt. 87 e 89 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e l'ampliamento della funzione di cui trattasi.

La potestà rogatoria, in passato riferita alle sole ipotesi previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi comunali e provinciali e subordinata alla richiesta dell'ente locale espressa con atto collegiale, incontra ora soltanto due limiti: che si tratti di fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all'art. 1321 del codice civile e che l'ente locale sia una delle parti contraenti.

Ne restano esclusi tutti gli altri atti unilaterali (ad esempio, la donazione) ovvero le scritture private, per i quali il segretario può procedere soltanto alla autenticazione delle sottoscrizioni quando gli atti medesimi siano resi o stipulati nell'interesse dell'ente stesso.

Si evidenzia, a tal riguardo, che, non essendo stata modificata la tabella d allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 – che, al n. 4, consente la riscossione dei c. d. "diritti di rogito" solo se collegati all'attività rogatoria del segretario e in presenza delle condizioni previste dalla tabella medesima, ciò è il preventivo espletamento di gara pubblica e la ricorrenza di fattispecie contrattuali tassativamente previste – occorrerà caso per caso verificare se, a fronte della prestazione rogatoria del segretario, sussista il diritto dell'ente alla esazione dei "diritti di rogito".

In ordine, infine, alla interpretazione del comma 86 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, recante l'abrogazione dell'art. 52 della legge n. 142 del 1990, si rinvia alla circolare n. 15/1997 inviata alle SS. LL. in data 19 giugno 1997.


CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO. N. 17200/B 30

(DIR. GEN. AMMINISTRAZIONE CIVILE, 3 AGOSTO 1988)

RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONVENZIONI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Con riferimento al quesito proposto con nota 1492 del 15/6/1988, relativo all'argomento in oggetto, si ritiene necessario esaminare la problematica sotto un duplice profilo: in primo luogo, bisogna verificare se l'elencazione degli atti di cui alla tabella d della legge 604 del 1962 La tabella d riporta l'elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti., in relazione ai quali vanno corrisposti i diritti di segreteria, sia da ritenersi tassativa, ed, in secondo luogo, occorre valutare se le convenzioni stipulate fra amministrazioni comunali e liberi professionisti possano rientrare nella categoria generale dell'appalto di cose o di opere, espressamente previsto al punto 1 della citata tabella d.

In via preliminare va chiarito che, ai sensi degli artt. 87 e 89 del T. U. legge Comunale e Provinciale 383 del 1934, la funzione rogante dei Segretari Comunali e Provinciali non si concreta in un'attribuzione istituzionale, inderogabile e conferita in via ordinaria a tale funzionario statale, ma costituisce una mera facoltà, circoscritta da particolari



funzioni di legittimità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e, quindi, è istituto di carattere eccezionale. Ne discende che le disposizioni normative regolatrici della predetta funzione, nonchè quelle che ne attribuiscono i diritti consequenziali (come quelli di segreteria ex artt. 40 e 41 legge 604 del 1962) sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica. Per quanto concerne, in particolare, i menzionati diritti di segreteria, aventi nature di tasse, va aggiunto che le relative norme di legge che li prevedono e disciplinano sono assoggettate all'ulteriore limitazione derivante dal principio della riserva di legge fissato dall'art.23 della Costituzione e che, quindi, non sono ammissibili diritti di segreteria non espressamente previsti da norme impositive ad hoc. Ne consegue che non appare legittimo attribuire valore esemplificativo o indicativo alle norme di cui al combinato disposto art. 40 e tabella d della legge604 del 1962, che, pertanto, vanno considerate tassative e di stretta interpretazione.


A tali osservazioni va aggiunto, come sottolinea anche il consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 15/5/1987, n.892), che ai fini dell'esazione dei diritti di segreteria sono necessari, in ogni caso, tre presupposti di carattere costitutivo, che non ricorrono nella fattispecie esaminata, i quali consistono, rispettivamente, negli "avvisi d'asta", nei "verbali degli incanti e delle licitazioni" nonchè nelle "stipulazioni corrispondenti".

Con quest'ultima espressione si intende che il contratto venga concluso e redatto attraverso la compilazione per iscritto effettuata mediante l'intervento del Segretario Comunale con funzioni di ufficiale rogante, secondo il combinato disposto degli artt. 87 e 89 del T. U. legge Comunale e Provinciale 383 del 1934. In difetto di uno dei predetti presupposti viene meno, quindi, la possibilità di esigere e riscuotere i predetti diritti di segreteria.

Per quanto concerne la possibilità di far rientrare le convenzioni stipulate tra liberi professionisti ed amministrazione comunale nell'ambito dello schema generale dell'appalto di cose o opere, espressamente contemplato nella ripetuta tabella d della legge 604 del 1962, va fatto notare che le convenzioni in oggetto vanno piuttosto ricomprese nell'ambito delle figure contrattuali di cui all'art. 2230 del codice civile (v. in STU) che disciplina le prestazioni di opera intellettuale, nel più generale schema del contratto di lavoro autonomo.

Appalto e contratto di prestazioni intellettuali sono istituti aventi natura, fondamento e funzione del tutto diversi e la differenza sostanziale esistente tra loro consiste nel fatto che, mentre il contratto d'appalto (art. 1655 e seguenti del codice civile) (v. in APP) è contrassegnato da una organizzazione ad impresa facente capo all'appaltatore, il quale assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, il contratto d'opera è qualificato dalla prestazione di un lavoro (nella specie, intellettuale) da compiersi, quanto meno in via prevalente, personalmente dall'obbligato il quale può, comunque, avvalersi di collaboratori. Ne consegue che non appare in alcun modo possibile far rientrare le convenzioni stipulate tra Comuni e liberi professionisti per le prestazioni offerte da questi ultimi nello schema dell'appalto di cose o di opere richiamato dalla ripetuta tabella d della legge 604 del 1962 con la conseguenza che non potranno essere attribuiti diritti di segreteria per il compimento dei relativi atti. Per i motivi sopra esposti questo Dicastero esprime l'avviso di interpretare in maniera rigorosamente tassativa il dettato del combinato disposto dall'art. 40 e dalla tabella d della legge 604 del 1962 e di non poterne estendere la portata al di fuori dell'elencazione delle figure contrattuali ivi riportate.

Inoltre, per quanto concerne la possibilità di far rientrare le convenzioni stipulate dai Comuni con liberi professionisti nello schema contrattuale tipico dell'appalto di cose o di opere, espressamente indicato nella ripetuta tabella d, si esprime altresì parere negativo dovendosi le convenzioni "de quibus agitur" farsi, piuttosto, rientrare nella fattispecie tipica della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile (v. in STU).



SINNE Johnno

UN ALBO PER I PROFESSIONI-STI DI IMPIANTI

Secondo le norme per la sicurezza degli impianti contenute del Testo Unico i professionisti chiamati a realizzare impianti in campo edilizio dovranno essere iscritti ad un apposito Albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato. E' quanto prevede il decreto 24 novembre 2004 del Ministro delle Attività Produttive pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2004.

STABILITI I CRITERI PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.271 del 18 novembre scorso il Decreto 3 novembre 2004, "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio", che stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

Dispositivi manuali che devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti.

LEGGE DELEGA AMBIENTALE: SCATTA LA COMPENSAZIONE PER I DIRITTI EDIFICATORI PER-DUTI

La L. 308/2004 istituisce la compensazione traslativa con applicazione dall'11 gennaio

2005. Il proprietario dell'area che non sia più nella condizione di esercitare il diritto di edificare a causa della sopravvenuta imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta diverso da quelli urbanistici, potrà chiedere al Comune di traslare il diritto di edificare su altra area di cui lo stesso soggetto sia proprietario.

SENTENZA 14436/2004 – SU-PREMA CORTE – III SEZIONE PENALE

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che il condono edilizio sulle nuove costruzioni si applica solo a quelle residenziali e non invece agli immobili che non hanno queste caratteristiche; è stata per questo rigettata la richiesta di sospensiva di un giudizio per il reato di costruzione abusiva di un deposito agricolo.

REQUISITI PROFESSIONALI RSPP E ASPP

Il 14 aprile 2005 si è riunita la Conferenza Stato-Regioni che ha riconfermato le proposte fatte in merito ai corsi di formazione per addetto e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Modulo A, B e C), mentre l'approvazione dell'accordo raggiunto tra i rappresentanti del Ministero del Welfare e degli assessorati alla Sanità delle Regioni è prevista in data ancora da definire.

GAZZETTA UFFICIALE: LE PUB-BLICAZIONI DI MAGGIO 2005

Tra le novità:

- approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;

- individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione;
- procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

SENTENZA 3917 CONSIGLIO DI STATO

La sentenza del Consiglio di Stato che "assolve" il Ponte sullo Stretto afferma che la valutazione dell'incidenza ambientale attiene alla discrezionalità tecnica e potrebbe essere censurata dalla magistratura amministrativa solo se considerata illogica, contrattiddoria o carente di istruttoria.

PUGLIA, NO ALL'EOLICO

La Puglia ha preso una decisione in controtendenza con il trend generale. Con la L.R. n. 9 dell'11/08/2005, ha bloccato le


installazioni di impianti eolici fino a che non sarà approvato il Piano Energetico Ambientale, ponendo come data ultima di moratoria il 30/06/2006. Escluse le miniturbine.

FOTOVOLTAICO, VIA AGLI IN-CENTIVI

Il D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/07/2005 riguarda la produzione di energia "mediante conversione fotovoltaica della fonte solare". Fra i soggetti beneficiari dell'incentivazione ci sono i condomini di edifici per impianti non superiori a 1000 kw.

INPS - INAIL CIRCOLARE N. 92 DEL 26/07/05 - DURC

Secondo la circolare di INPS, INAIL e Casse Edili, il direttore dei lavori può richiedere un nuovo DURC a ogni stato di avanzamento e al saldo finale. È obbligatorio invece esibirlo per l'aggiudicatario (se richiesto dalla PA) e sempre in caso di stipula del contratto. Per i lavori privati il documento è valido un mese.





ത

Obiettivo: edifici scolastici sicuri

a cura di Massimo Lezzi De Masi



DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'11 AGOSTO 2005

DELIBERAZIONE 20 DICEMB RE 2004 DEL COMITATO IN-TERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONO-MICA

1° Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge

27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 102/04).

IL COMITA TO INTERMINISTE-RIALE PER LA PROGRAMMA-ZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica" e che, all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie:

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti in particolare:

l'art. 60, comma 4, ai sensi del quale il 3% degli stanziamenti per infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali;

l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di



un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici", con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

l'art. 3, comma 91, che destina al "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;

l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

l'art. 4, comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti;

Vista la nota 24 maggio 2004, n. B3/0/164 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema del suddetto "Piano" ed il primo programma stralcio;

Vista la nota 26 luglio 2004, n. 1433/Uff.VIII, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esprime il proprio concerto;

Vista la nota 26 ottobre 2004, n. 22559, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, quantifica le risorse accantonate per gli interventi di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, specificando che il 10% dei limiti di impegno recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004 ammonta a complessivi 45,258 Meuro;

Visto il parere reso, nella seduta dell'11 novembre 2004, dalla Conferenza unificata che si e' richiamata anche al parere espresso - rispettivamente - dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome ed al documento formulato dall'Unione delle province italiane e dall'ANCI;

Preso atto che, come precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota, il piano - predispo-



sto d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - e' stato concordato, per gli aspetti tecnici, anche con gli uffici del Servizio sismico nazionale del Dipartimento della protezione civile;

Preso atto altresi' che il citato Ministero, con il decreto n. 512/ES del 27 maggio 2003, ha istituito una Commissione tecnico-scientifica avente funzioni di supporto tecnico per le attivita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del menzionato Servizio sismico nazionale e da due componenti designati dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Preso atto che il "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" non riporta l'elenco degli interventi da effettuare per le finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, bensi' individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a base regionale, da predisporre nei limiti delle disponibilita' e secondo linee-guida prodotte dalla citata Commissione, definendo le modalita' di ripartizione delle disponibilita' medesime tra le regioni sulla base del rischio "potenziale";

Preso atto, piu' specificatamente, che il Piano definisce a "vulnerabilita' sismica medioalta" gli edifici realizzati in zona sismica prima del 1979, e quindi in assenza di un quadro esaustivo di normativa tecnica antisismica, e ne presuppone la catalogazione, a livello di singole regioni, nelle tre zone "clas-sificate sismiche" ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 mirando

altresi' a contemperare le esigenze connesse agli aspetti della sicurezza strutturale con l'obiettivo piu' generale di un incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni - anche con riferimento agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici - e pervenendo cosi' alla costruzione di un indicatore generale di "carenza" che coniuga, con diverso peso, l'indicatore di "rischio sismico" e l'indicatore di "sicurezza complessiva";

Ritenuto che la metodologia proposta, pur se parzialmente diversa da quella delineata nell'ordinanza 8 luglio 2004, n. 3362, del citato Dipartimento della protezione civile per l'allocazione delle risorse di cui all'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sia condivisibile perche' consente di utilizzare, con tempestivita' e con successivi gradi di approssimazione all'obiettivo finale, le disponibilita' esistenti per la realizzazione degli interventi che le regioni interessate ritengano caratterizzati da un piu' elevato grado di indifferibilita', mentre in considerazione, tra l'altro, della possibile rideterminazione delle zone sismiche evocata nella ordinanza per ultimo citata, della astrattezza dei criteri informatori e della molteplicita' di voci considerate per la costruzione del-l'indicatore di "carenza" l'effet-tiva dimensione finanziaria del Piano e il fabbisogno prioritario potranno essere definiti solo in prosiequo;

Rilevato che il programma stralcio e' stato predisposto dalla suddetta Commissione sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni che - con esclusione delle regioni Sardegna, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta - erano state invitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 23 dicembre 2003, n. 2130, a segnalare gli edifici scolastici da sottoporre ad interventi di adeguamento strutturale in ordine di priorita' e entro un limite di importo complessivo assegnato alle regioni in proporzione al numero di edifici scolastici situati nelle zone di 1ª e 2ª categoria sismica;

Rilevato che, in sede di Conferenza unificata, le regioni Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto hanno chiesto la rimodulazione della parte di programma stralcio di rispettiva competenza, nel limite delle risorse assegnate;

Rilevato che il programma stralcio attua la metodologia del Piano con un approccio particolarmente pragmatico, mirando a rimuovere le situazioni a piu' rilevante rischio sismico e, in tale ottica, attribuendo un peso percentualmente maggiore - rispetto al piano - alla 1ª delle categorie sismiche considerate, nonche' indicando le tipologie di interventi da ammettere a finanziamento;

Rilevato che le risorse rivenienti dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 rappresentano un canale straordinario di finanziamento dell'edi-lizia scolastica;

Rilevato che sulle quote gia' accantonate, a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004, deve essere applicata la riserva per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, come sottolineato nella riunione preparatoria dell'odierna seduta, e che la quota complessiva disponibile resta quindi cosi' determinata:

(importi in milioni di euro)

	2003	2004	2005	2006	Totale
Quota accantonata Riduzione 3% Quota disponibile	1,926 0,058 1,868	0,282 0,008 0,274	19,051 0,572 18,479	24,000 0,720 23,280	45,258 1,358 43,900

Rilevato che detta quota consentirebbe di attivare, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della citata comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, un volume di investimenti pari a 474,894 Meuro;

Rilevato che, nell'ambito della Conferenza unificata, le regioni hanno chiesto che modalita' e procedure di attuazione degli interventi previsti per la realizzazione del piano straordinario vengano ricondotte nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 23/1996 o che siano definite in seno alla Conferenza stessa mediante apposita "Intesa", sollecitando in particolare di "essere riconosciute quali soggetti legittimati alla richiesta di erogazione dei mutui di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002", mentre l'Unione delle province italiane e l'ANCI hanno chiesto l'inserimento di rappresentanti degli enti locali negli organismi tecnico-politici che dovranno procedere all'elaborazione dei successivi programmi;



Rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. con nota 11 novembre 2004, n. B3/0/257, solleva talune perplessita' in merito alla diretta applicabilita' delle disposizioni di cui alla legge n. 23/1996, ma rappresenta la propria disponibilita' a individuare, tramite apposita Intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza unificata, una soluzione che contemperi la corretta attuazione della "legge obiettivo" e le procedure di cui alla richiamata legge n. 23/1996;

Udite le relazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Delibera:

1. Ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della

legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 e' approvato - con le modifiche richieste dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che e' allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante.

Il programma, che riguarda 738 edifici scolastici e che ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro, e' articolato negli interventi dettagliati in tabelle distinte per regioni, che riportano l'indicazione della provincia e del comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo preventivato per l'adeguamento sismico.

Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione:

(importi in euro)

Regione		Interventi	Valor
	N.	Importo	% (*)
Abruzzo	83	11.400.000	5,88
Basilicata	8	7.577.000	3,91
Calabria	250	35.135.000	18,12
Campania	73	35.487.000	18,30
Emilia Romagna	54	6.443.000	3,32
Friuli Venezia Giulia	4	6.077.777	3,14
Lazio	35	14.000.000	7,22
Liguria	4	1.211.000	0,63
Lombardia	2	853.968	0,44
Marche	27	9.826.000	5,07
Molise	8	3.576.000	1,84
Piemonte	1	1.053.727	0,54
Puglia	14	4.156.000	2,14
Sicilia	72	32.461.000	16,74
Toscana	75	14.648.000	7,56
Umbria	11	6.732.000	3,47
Veneto	17	3.247.000	1,68
Totale	738	193.883.695	100,00

^(*) L'importo complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%

- 2. L'onere relativo al primo programma stralcio di cui al precedente punto 1 viene imputato sulle quote di 1,868 Meuro e di 0,274 Meuro accantonate rispettivamente sul secondo e sul terzo limite di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte della quota di 18,479 Meuro accantonata sul quarto limite di impegno previsto dalla norma citata, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.
- 3. Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'ente (provincia o comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento.

Detta quota e' da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. Entro tale tetto la quota definitivamente assegnata al soggetto aggiudicatore sara' quantificata, dandone comunicazione alla segreteria di questo comitato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'esito della gara di aggiudicazione dei lavori o, nei casi previsti dalla legge, delle altre forme di affidamento dei lavori stessi: a tal fine il soggetto aggiudicatore trasmettera', entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla data di definizione delle diverse forme di affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico.

Le economie relative saranno riprogrammate, nel rispetto
delle competenze dei vari soggetti istituzionali, per altri interventi della medesima regione rispondenti alle finalita'
previste dall'art. 80, comma 21,
della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi
stralcio: in caso di coesistenza
di piu' fonti di finanziamento
dette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura
proporzionale al concorso al
finanziamento dell'opera.

Anche le economie consequite in sede di accensione di mutui o di effettuazione delle altre operazioni finanziarie richiamate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e le economie realizzate nelle fasi successive o derivanti dai definanziamenti di cui al successivo punto 7 saranno riprogrammate, per altri interventi riconducibili alle finalita' della norma in questione, nell'ambito della stessa regione in cui le economie stesse sono maturate. Qualora gli interventi oggetto della riprogrammazione siano di competenza di enti diversi dai soggetti titolari degli interventi, come sopra individuati, i medesimi soggetti titolari provvederanno a riversare le somme corrispondenti alle "economie" realizzate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero



delle infrastrutture e dei trasporti (relativo agli interventi ex art. 13, comma, della legge n. 166/2002).

Eventuali scostamenti di segno opposto, fermo restando il costo dell'intervento indicato nell'allegato, verranno recuperati a carico della quota da assegnare alla regione per la predisposizione del successivo programma.

4. L'Istituto finanziatore provvedera' ad erogare all'ente beneficiario, entro la quota di limite di impegno come sopra definitivamente assegnata, l'importo di spettanza su richiesta della regione territorialmente competente.

5. Le ulteriori modalita' attuative del primo programma stralcio approvato con la presente delibera, ivi incluse le modalita' per la fissazione del termine massimo per effettuare la consegna, verranno definite in sede di conferenza unificata, in modo da pervenire come auspicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota dell'11 novembre 2004 - all'ado-zione di una soluzione che contemperi la corretta attuazione della legge n. 443/2001 (cui e' riconducibile il straordinario in questione) e le procedure di cui alla legge n. 23/1996. In relazione all'intesa che verra' raggiunta in tale sede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'eco-nomia e delle finanze adotteranno i provvedimenti consequenti, eventualmente anche a modifica e/o integrazione del decreto interministeriale 20 marzo 2003, citato in premessa.

6. In caso di mancato rispet-

to del termine per la consegna dei lavori, come sopra fissato, l'intervento verra' definanziato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulata di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Raccomanda

alle regioni che, anche in relazione ai ristretti tempi a disposizione, hanno proposto un quadro di interventi particolarmente articolato di valutare, in funzione di eventuali priorita' emerse nel frattempo ovvero solo successivamente rilevate e nel rispetto delle attribuzione degli altri enti interessati, l'opportu-nita' di concentrare le risorse loro assegnate sugli interventi piu' urgenti di risanamento strutturale, dando in tal caso - comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale soggetto chiamato - tra l'altro a svolgere le attivita' di supporto a questo comitato ai fini della vigilanza sull'esecuzione dei progetti approvati ai sensi della legge n. 443/2001, a relazionare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sull'attuazione del primo programma stralcio ed a segnalare tempestivamente eventuali criticita', proponendo le misure atte a superarle: la prima relazione sara' presentata entro il 31 dicembre 2005 e le successive relazioni avranno periodicita' semestrale;

I predetti Ministeri a sottoporre a questo comitato, ultimato l'iter di rito, altro programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabile, al tasso di interesse che al momento sara'

Roma, 20 dicembre 2004

praticato dalla cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente a 26.584.601,64 euro.

Il Presidente delegato SINISCALCO

Il segretario del CIPE BALDASSARRI



IN	ΓERVEN	ITI REGIONE PUGLIA - 1° s	tralcio		Li	mite d'i	mpegno
N.	Prov.	Comune	Descrizione	Importo	2003	2004	2005
1		Casalnuovo Monte Rotaro	Scuola media "Ferrucci" plesso, aule e palestra	500.000,00			44.656,66
2		Pietra Montecorvino	Scuola elementare	450.000,00			40.191,00
3		Carlantino	Scuola materna	450.000,00			40.191,00
4		Castelnuovo della Daunia	Scuola elementare e materna	265.000,00			23.668,03
5		Celenza Valfortore	Scuole materne	500.000,00			44.656,66
6		Biccari	Scuola materna	411.000,00			36.707,78
7		Biccari	Scuola media-palestra	205.000,00			18.309,23
8		Faeto	Scuola media "Don Maurilio De Rosa"	600.000,00			53.588,00
9		San Marco La Catola	Scuola media	250.000,00			22.328,33
10		Torremaggiore	Scuola materna "N. Green"	300.000,00			26.794,00
11		Volturino	Scuola elementare e media ed. 2/3	225.000,00			20.095,50
			Importo totale	4.156.000,00			371.186,20

Per affermarsi incontra molte più difficoltà di quante ne incontri un uomo. Poi, una volta superate, è spesso più apprezzata dei colleghi dell'altro sesso. Il triste destino che ancora tocca alla donna ingegnere

Un'ingegnere con l'apostrofo



di Daniela Longo

e nel campo della tecnologia l'ambiente degli ingegneri è sempre all'avanguardia, in quello dei rapporti sociali fatica a restare al passo coi tempi. Un esempio è la condizione delle donne ingegnere! Per affermarsi, la donna ingegnere deve infatti lottare contro una lunga lista di stereotipi e superare numerosi pregiudizi. Superato tutto ciò, generalmente, le donne ingegnere sono sempre più apprezzate, forse anche perché alla loro bravura sanno unire sensibilità, creatività, capacità di collaborazione, qualità tipicamente femminili e sempre più indispensabili in un contesto lavorativo dove prevalgono la razionalità ed il pragmatismo.

Fare "carriera" per le donne professioniste non è affatto facile!

La presenza delle donne è aumentata in tutti gli Ordini professionali ma la rappresentanza al vertice dei consigli degli Ordini resta molto scarsa.

Per esempio su 103 Ordini degli Ingegneri provinciali solo tre (Modena, Pesaro, Cagliari) hanno presidenti donna. Considerando quale era la situazione meno di un secolo fa potremmo considerare ciò una conquista!

La prima laureata in Italia in Ingegneria fu Emma Strada al Politecnico di Torino nel 1908; poi Gaetana Calvi al Politecnico di Milano nel 1914 e Maria Bortolotti a Bologna nel 1918, ma fu lei che ebbe la prima licenza d'esercizio alla professione il 18 luglio 1919 grazie all'approvazione della legge n. 1126 del 1919 che ammetteva la donna, a pari titolo degli uomini, all'esercizio delle libere professioni e di tutte le cariche pubbliche.

Nel 1922 la Bortolotti realizza i suoi primi edifici e fino al 1929 svolge un'intensa attività in uno studio associato.

Costituisce anche un'impresa edile e si trova a conoscere e collaborare col Vaccaro architetto di regime, da lì si sposta a Roma e si realizza, vincendo diversi concorsi fascisti per la realizzazione del ministero delle corporazioni con Piacentini e l'Istituto di matematica oltre al piano per il Lido di Ostia.

Nel secondo dopoguerra è ancora molto attiva e dinamica e con la legge per la ricostruzione del 10 aprile 1947 deve, per progettare quei piani di ricostruzione, fare una scelta politica iscrivendosi al partito liberale.

Ricostruisce un quartiere a Roma e uno a Lanuvio, sui colli romani, dove decide di acquistare una tenuta che restaura per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita che occupa scrivendo un libro dal titolo "Lanuvio" sulle vicende urbanistiche e architettoniche del paese.

Interessi culturali, capacità, ambizione, snobismo (o ciò che oggi si chiamano pubbliche relazioni), è difficile comprendere quali di queste caratteristiche

√ La presenza delle donne è aumentata in tutti gli Ordini professionali ma la rappresentanza al vertice dei consigli degli Ordini resta molto scarsa



abbiano contribuito maggiormente a fare di Maria Bortolotti una figura di donna, e di donna ingegnere, ampiamente in anticipo con i tempi. Forse tutte le cose insieme e per di più la grinta, che è dote indispensabile per il conseguimento del successo quando si parta da posizioni di svantaggio.

E non v'è dubbio che intuizione, coraggio e coscienza delle proprie capacità sono ancora oggi doti indispensabili ad affrontare con successo le libere professioni, specialmente quella di ingegnere e specialmente se si è donna.

Prima di proseguire, tengo a fare presente che non sono una specialista del campo: ho studiato questi argomenti in modo amatoriale, con l'entusiasmo e la partecipazione che derivano dal mio coinvolgimento personale, ma senza mai ritenere di essere una esperta.

La possibilità offertami dal nostro Ordine Professionale di far parte del Comitato interistituzionale "Promozione e sviluppo delle Pari Opportunità" della provincia di Lecce, come referente dello stesso Ordine, mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi ancora di più all'argomento.

Il primo prodotto del lavoro di questo comitato è stata l'elaborazione di un modello di codice di condotta contro le discriminazioni di genere, le molestie sessuali ed il mobbing nei luoghi di lavoro da presentare ad enti, istituzioni, aziende per stimolare l'adozione di regole di comportamento e prassi dirette a creare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino la dignità di ciascuna/o. In applicazione di tale codice, l'ente/istituzione/azienda istituisce la figura della/del consulente di fiducia (prevista dalla risoluzione del Parlamento europeo A3/0043/94 dell'11.02.1994) che si occupa della tutela civile, penale e amministrativa della vittima di molestia sessuale e morale o di discriminazione, fornendo consulenza ed assistenza essendo, nell'esercizio di tale attività, un pubblico ufficiale che può promuovere azioni di conciliazione o agire in giudizio.

L'Ordine degli Ingegneri di Lecce ha adottato il codice.

Vita dura per una donna ingegnere ed ancora lunghi passi da percorrere prima di essere considerata alla pari. Banale prova ne è la naturalezza con cui si saluta un ingegnere uomo dicendo: "Buongiorno ingegnere" e l'altrettanta naturalezza con cui generalmente (e non sempre per fortuna!) si saluta un'ingegnere (l'apostrofo non è un errore di battitura o di ortografia!) donna dicendo: "Buongiorno signora".

Vale la pena di andare avanti!



Quadro di insieme dei valori agricoli medi

VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI LECCE (L. 22.10.1971, N.865, ART.16 – I E II COMMA).

Elenco dei Comuni compresi nelle regioni agrarie:

- Regione agraria n.1 Pianura di Copertino: Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Pietro in Lama, Veglie.
- Regione agraria n.2 Pianura di Lecce: Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Cavallino, Lecce, Lizzanello, Melendugno, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole.
- Regione agraria n.3 Pianura di Nardò: Aradeo, Galatone, Neviano, Sannicola, Seclì, Tuglie, Porto Cesareo.
- Regione agraria n.4 Pianura salentina centrale: Bagnolo del Salento, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Lequile, Maglie, Martano, Martignano, Melpignano, Muro Leccese, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino.
- Regione agraria n.5 Pianura di Otranto: Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano La Chiesa.
- Regione agraria n. 6 Pianura di Gallipoli: Alezio, Alliste, Casarano, Gallipoli, Matino, Melissano, Parabita, Racale, Taviano, Ugento.
- Regione agraria n.7 Pianura di Leuca: Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano, Taurisano, Tiggiano, Tricase.

47

Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione della Provincia di Lecce c/o Agenzia delle entrate – Ufficio locale di Lecce 2 – via G. Candido, n.2

tel: 0832.331236 - fax: 0832. 307856 - email: ul.lecce2@agenziaentrate.it

Quadro di insieme dei valori agricoli medi per tipo di coltura compresi nelle singole regioni agrarie della provincia di Lecce applicabili per l'anno 2004 (Legge 22.10.1971 n.865 art.16, I e II comma e succ. modif.)

Tipo di coltura	reg. agr. n. 1 v.a.m. a ha. €	reg. agr. n. 2 v.a.m. a ha. €	reg. agr. n. 3 v.a.m. a ha. €	reg. agr. n. 4 v.a.m. a ha. €	reg. agr. n. 5 v.a.m. a ha. €	reg. agr. n. 6 v.a.m. a ha. €	reg. agr. n. <i>7</i> v.a.m. a ha. €
seminativo	7 600 00	00 005 9	7 600 00	00 008 9	900 00	8 700 00	00 008 9
seminativo arborato	8.400,00	7.300,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	9.500,00	7.500,00
seminativo irriguo	14.000,00	11.800,00	14.000,00	12.300,00	11.800,00	14.300,00	11.800,00
orto	17.500,00	13.600,00	17.500,00	14.300,00	14.300,00	19.600,00	14.900,00
vigneto	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	10.600,00	17.200,00	11.900,00
vigneto intelaiato	23.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22.100,00	16.900,00
uliveto	14.400,00	14.000,00	14.100,00	14.400,00	14.000,00	14.400,00	14.000,00
agrumeto	24.000,00	23.000,00	23.600,00	23.300,00	21.900,00	26.100,00	21.600,00
ficheto	7.600,00	6.500,00	7.600,00	00'008'9	6.800,00	8.700,00	00'008'9
frutteto	17.000,00	14.300,00	17.400,00	14.300,00	14.300,00	16.500,00	14.100,00
mandorleto		9.300,00					
canneto	1	5.100,00		1	5.300,00		
pascolo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
pascolo cespugliato	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
pascolo arborato		1	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
bosco alto fusto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
basco misto		9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00
incolto produttivo		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00

Lecce, 20 gennaio 2004

Il segretario, Sergio Pierri

Il presidente, Salvatore Guerrieri



Dal Consiglio: del 29.11.2004

ISCRIZIONI

2462 Ing. DE MITRI Marco - Via C. Battisti, 23 - 73924 Maglie

CANCELLAZIONI

158 Ing. DE DONATIS Giambattista - 73100 Lecce - a domanda

1280 Ing. FORLEO Giovanni - a domanda 1817 Ing. D'AGOSTINO Claudio - a domanda

2076 Ing. DE BENEDETTIS Leonardo - 73100 Lecce - trasferito a Foggia

Dal Consiglio: del 6.12.2004

ISCRIZIONI

2463 Ing. SELLERI Marco - Via G. Rossa, 1/b - 73024 Maglie

Dal Consiglio: del 22.12.2004

CANCELLAZIONI

142 Ing. CAMPA Salvatore - 73022 Corigliano d'Otranto - a domanda

512 Ing. RENNA Rodolfo - Neviano - per decesso

Dal Consiglio: del 10.01.2005

ISCRIZIONI

2464 Ing. AMATO Paolo - Via Chieti, 4 - 73100 Lecce

2465 Ing. ANTICO Assunta - Via Achille Vergari, 32 - 73048 Nardò

2466 Ing. LOMBARDO Piero - Via le Croci, 9 - 73040 Alliste

2467 Ing. TORNESE Antonio - Via A. Gramsci, 34 - 73100 Lecce

2468 Ing. MACCAGNANO Giuseppe - Via S.da Cucchiara, 37 - 73048 Nardò

2469 Ing. DOTOLI Rosario Pio Via Lupiae, 17 - 73100 Lecce

CANCELLAZIONI

1767 Ing. CAPUZZELLO Alessandro - S. Cesario di Lecce - a domanda

2084 Ing. D'AMBROSIO Alessandro - Roma - a domanda

Dal Consiglio: del 24.01.2005

ISCRIZIONI

2470 Ing. LITTI Carla - Via S. Nicola, 11 - 73010 Lequile

2471 Ing. LEUZZI Francesco - Via trappeto, 87 - 73040 Magliano

2472 Ing. CARANGELO Adriano - Via L. Da Vinci, 31 - 73043 Taurisano

2473 Ing. CACCIOPPOLA Raffaele - Via C. Potenza, 45 - 73031 Alessano

2474 Ing. DANIELI Emanuele - Via Orazio Amorosi, 4 - 73044 Galatone

2475 Ing. DURINI Cesare - Via Galli, 8 - 73040 Specchia

2476 Ing. MANCO Luigi - Via Tagliamento, 58 - 73040 Melissano

2477 Ing. LARGO Alessandro - Via Roma, 97 - 73013 Galatina

2478 Ing. IANNE Daniele - Via S. Carrozzo, 80 - 73040 Magliano

2479 Ing. SCARPA Stefano - Via Trento, 25 - 73014 Gallipoli

2480 Ing. CISTERNINO Valerio - Via G. Murat, 18 - 73026 Melendugno

2481 Ing. DE GREGORIO Antonio - Via Medaglie d'Oro, 12 - 73012 Campi S.

2482 Ing. DONATEO Alessandro - Via T. Tasso, 7 - 73100 Lecce

2483 Ing. PALUMBO Francesco C. - Via C. del Monte, 19 - 73013 Galatina

2484 Ing. BENVENGA Pierluigi - Via Specolizzi, 35 - 73014 Gallipoli

CANCELLAZIONI

1091 Ing. CORVINO Piero - Lizzanello - per decesso

Dal Consiglio: del 31.01.2005

ISCRIZIONI

2485 Ing. BONO Gianpaolo Damiano - Via Castro, 102 - 73030 Diso

2486 Ing. ALEMANNO Giuseppe - Via del Mare, 7/a - 73100 Lecce

2487 Ing. QUARTA Costanza - Via dei Caduti, 1 - 73051 Novoli

CANCELLAZIONI

1375 Ing. DONNO Nicola - Corigliano d'Otranto - a domanda

Dal Consiglio: del 07.02.2005

ISCRIZIONI

2488 Ing. SARACINO Paola - S.P. per Castro, s. n. - 73030 Vignacastrisi 2489 Ing. PERRONE Antonio - Via Surbo, 19/b - 73019 Trepuzzi

2490 Dott. MARRA Massimo - Via dal Ferro, 16 - 73039 Tricase

CANCELLAZIONI

252 Ing. MAGGIO Francesco - Lecce - per decesso

Dal Consiglio: del 14.02.2005

ISCRIZIONI

2491 Ing. MORCIANO Michela - Via A. Volta, 35 - 73040 Specchia

2492 Ing. MONTAGNA Maurizio A. - Via Agostiniani, 19 - 73020 Scorrano 2493 Ing. CALOGIURI Pasquale - Via Morelle e Silvati, 5 - 73010 Surbo 2494 Ing. MONTINARO Antonio - P.zza del Sole, 38 - 73021 Calimera

CANCELLAZIONI

358 Ing. CONTALDO Salvatore - per decesso 1705 Ing. MASTROLEO Fernando - a domanda

Dal Consiglio: del 21.02.2005

ISCRIZIONI

2495 Ing. LA TEGOLA Carola - Via Copertino - 73041 Carmiano 2496 Ing. SARACINO Laura - Via Raffaello Sanzio, 31 - 73100 Lecce

Dal Consiglio: del 28.02.2005

ISCRIZIONI

2497 Ing. NASTASIA Lvio - Via Mammabella, 62 - 73012 Campi Salentina

2498 Ing. CHIOZZI Samanta - Viale Grassi, 94 - 73100 Lecce

2499 Ing. RIZZO Andrea - Via S. Francesco d'Assisi, 14 - 73024 Maglie

2500 Ing. GRECUCCI Antonio - Via Rossigni, 9 - 73059 Ugento

2501 Ing. GIANTURCO Stefano - P.za D. Alighieri, 59 - 73013 Galatina

2502 Ing. VANINI Umberto - Via Mazzini, 102 - 73056 Taurisano

Dal Consiglio: del 07.03.2005

ISCRIZIONI

2503 Ing. SCHIROSI Luca - Via Mantova, 2 - 73014 Gallipoli

2504 Ing. DE BLASI Paolo - Via Dante, 47 - 73016 S. Cesario di Lecce 2505 Ing. CHIECHI Antonio - P.zza Pessi Parvis, 3 - 72100 Brindisi

2506 Ing. CACCIATORE Enrico - Via S. Quasimodo, 3/b - 73042 Casarano

2507 Ing. CONGEDO Rosanna - Via Umbria, 7 - 73013 Galatina

Dal Consiglio: del 21.03.2005

ISCRIZIONI

2508 Ing. CANCELLI Antonia N. - P.zza Duca d'Aosta, 32 - 73020 Carpignano

2509 Ing. DE LUCA Mariangela - Via Piave, 14/B - 73051 Novoli

2510 Ing. RUSSO Manuela - Via Trento, 33 - 73012 Campi Salentina

2511 Ing. CARCAGNI' Pierluigi - Via Lago di Bolsena, 14 - 73013 Galatina 2512 Ing. PREVIDERIO Agostina - Via L. Einaudi, 60 - 73048 Nardò

2513 Ing. LEMENTINI Lorella - Via Vecchia S. Cesario, 3 - 73100 Lecce

2514 Ing. RIZZO Giovanni Luca Antonio - Via Trento, 49 - 73040 Alliste

2515 Ing. CAVALERA Massimo - Via Pola, 69 - 73042 Casarano

2516 Ing. SABATO Vito - Via Duca degli Abruzzi, s. n. - 73039 Tricase

CANCELLAZIONI

2379 Ing. DE GREGORIO Antonio - Lecce - trasferito a Pisa

189 Ing. CONGEDO Saverio - Galatina - a domanda

131 Ing. PATI Giovanni - Monteroni di Lecce - a domanda

Dal Consiglio: del 11.04.2005

ISCRIZIONI

2517 Ing. DE MARCO Carlo Arturo - Via C. De Giorgi, 59 - 73100 Lecce

2518 Ing. PERRONE Enrico - Via R. Sanzio, 4/A - 73043 Copertino

2519 Ing. PELLEGRINO Andrea - Via F. A. Core, 42 - 73044 Galatina

2520 Ing. POTENZA Marco - Via Lamarmora, 73 - 73044 Galatone

2521 Ing. DE LUCA Alessandro D. - Via C.da Pineta, s. n. - 73042 Casarano

2522 Ing. DONNO Gianluca - Via A. Manzoni, 69 - 73022 Corigliano d'O.

```
2523 Ing. LAFUENTI Danilo - Via Pirandello, 1 - 73020 Cavallino
```

2524 Ing. MERICO Roberta - Via S. Antonio, 17 - 73020 Uggiano La Chiesa 2525 Ing. CALO' Alessandro - Via IV Novembre, 41 - 73030 Muro Leccese

2526 Ing. ISCERI Roberto - Via Kennedy, 86 - 73018 Squinzano

2527 Ing. SAMMARCO Giovanni - Via M. Saponaro, 1 - 73100 Lecce

2528 Ing. CORVAGLIA Stefano G. - Via Risorgimento, 7 - 73038 Spongano

2529 Ing. FERSINI Maurizio - Via Nicola Serracca, 36 - 73050 Salve

2530 Ing. CARUSO Matteo - Via F. A: Astore, 8 - 73100 Lecce

CANCELLAZIONI

137 Ing. PONZETTA Tommaso - Lecce - per decesso

1290 Ing. BARLABA' Piero Cosimo - Casarano - a domanda

Dal Consiglio: del 18.04.2005

ISCRIZIONI

2531 Ing. DI CANDIA Andrea - Via Luigi Mariano, 28 - 73100 Lecce

2532 Ing. BLASI Massimo Francesco - Via Cavour, 2 - 73020 Melpignano

2533 Ing. SAVINA Salvatore - Via S. d'Acquisto, 23 - 73041 Carmaino

2534 Ing. DEL PRETE Antonio - Str. Vicinale L'Ariò, int. 2 - 73014 Gallipoli

2535 Ing. PAGLIARA S. Armando - Via M. del Passo, 51 - 73040 Specchia

2536 Ing. GRECO Alfredo - Via Domencio Ricci, 2 - 73100 Lecce 2537 Ing. DE LUCA Marco - Via E. Montale, s. n - 73020 Cursi

2538 Ing. LECCI Cosimo - Via Trieste, 136 - 73031 Alessano (fraz. Mont.)

Dal Consiglio: del 02.05.2005

ISCRIZIONI

2539 Ing. PAGONE Antonio - Via Roma, 27 - 73055 Racale

2540 Ing. DE LUCA Francesca - Via Matteotti, 1 - 73051 Novoli

2541 Ing. CONGEDO Mario - Via Tenuta Matrico, s. n. - 73028 Otranto

2542 Ing. LORENZO Gianluca - Via Postumia, 25 - 73047 Monteroni

2543 Ing. SOLAZZO Gianluca - Via della Libertà, 14 - 73010 Arnesano

2544 Ing. EL HOSS Karim - Via J.F.Kennedy, 179 - S.S. 16 - 73019 Trepuzzi

2545 Ing. MAZZOTTA Cosimo Damiano - Via Pio XI, n. 9 - 73018 Squinzano

Dal Consiglio: del 16.05.2005

ISCRIZIONI

2546 Ing. GAGLIANELLO Antonio - Via Vecchia Frigole, 142 - 73100 Lecce

CANCELLAZIONI

1933 Ing. DE GIOVANNI Pierangelo - Lecce - trasferito a Mlano

2294 Ing. VERRILLO Renato - Nardò - trasferito a Foggia

Dal Consiglio: del 30.05.2005

ISCRIZIONI

2547 Ing. COLELLA Luca - Via Lecce, 71 - 73026 Melendugno

2548 Ing. PAGNELLO Pasquale - Via Tito, 6 - 73039 Tricase

2549 Ing. SERAFINO Matteo - Via M. L. King, 16 - 73010 S.Donato

2550 Ing. BERIO Silvia - Via Monteroni, 119/7 - 73100 Lecce

Dal Consiglio: del 06.06.2005

ISCRIZIONI

2551 Ing. MARTENA Manuela - Via Osanna, 23 - 73029 Vernole

2552 Ing. PASCALI Giovanna - Via Merine, 21/D - 73100 Lecce

2553 Ing. PEDONE Federica - Via Ladislao di Duraz., s. n. - 73043 Copertino

CANCELLAZIONI

489 Ing. DE LORENTIIS Pasquale - Trepuzzi - per decesso

440 Ing. BARBA Alfredo - Gallipoli - per decesso

Dal Consiglio: del 13.06.2005

ISCRIZIONI

2554 Ing. LEONE Ignazio - Via S. Benedetto, 17 - 73010 Guagnano

2555 Ing. FILOGRANA Luigi - Via T. Tasso, 4 - 73048 Nardò

Dal Consiglio: del 20.06.2005

ISCRIZIONI

2556 Ing. PERRONE Corrado - V ia XX Settembre, 63 - 73013 Galatina

2557 Ing. MARUCCIO Lucio - Via P. De Lorentiis, 103 - 73020 Scorrano 2558 Ing. POTENZA Giancarlo - V ia Lamarmora, 73 - 73044 Galatone

Dal Consiglio: del 21.06.2005

ISCRIZIONI

2559 Ing. DE SANTIS Monica - Via L. da Vinci, 1 - 73100 Lecce

2560 Ing. DIMA Luca Maria - Via S. Giovanni, 43 - 73026 Melendugno

Dal Consiglio: del 27.06.2005

ISCRIZIONI

2561 Ing. FRIGIONE Mariaenrica - Viale Japigia, 18 - 73100 Lecce
 2562 Ing. DELL'ANNA Fabio - Via Clemente Rebora, 6 - 73100 Lecce
 2563 Ing. MAZZOTTA Domenico - Piazza Umberto I, n. 25 - 73010 Veglie
 2564 Ing. BARBARA Gabriele - Via Guglielmotto d'Otranto, 28 - 73100 Lecce

CANCELLAZIONI

278 Ing. NATALE MEDARDO Igino - Novoli a domanda

Dal Consiglio: del 04.07.2005

ISCRIZIONI

2565 Ing. MENGOLI Maurizio - Via Zara, 12 - 73027 Minervino di Lecce

Dal Consiglio: del 19.07.2005

ISCRIZIONI

2666 Ing. CASCIARO Gianluca - Via B. Croce, 56 - 73027 Minervino di L. 2567 Ing. COLIZZI Lucio N. - Via Orazio, ang. Via Dante, s.n. - 73010 Arnesano 2568 Ing. PRESICCE Fabrizio - Via G. Delli Ponti, 108 - 73020 Scorrano

2569 Ing. CORONESE Tiziano - Via L. Tundo, 12 - 73057 Taviano

Dal Consiglio: del 28.07.2005

ISCRIZIONI

2570 Ing. MUSARDO Claudio - Via Ianni, 4 - 73050 Seclì

2571 Ing. SUPPRESSA Giuseppe - Via Emilia, 20 - 73043 Copertino

2572 Ing. TOMMASI Antonio - Via Lazio, 22 - 73021 Calimera

2573 Ing. PELUSO Paolo - Via Aw. P. Ingusci, 57 - 73048 Nardò 2574 Ing. POTI' Beatrice - Via Vecchia Surbo, 48 - 73100 Lecce

2575 Ing. BORRELLO Luigi - V ia S. Antonio, 7 - 73050 Salve (fraz. Ruggiano)

Dal Consiglio: del 05.09.2005

ISCRIZIONI

2576 Ing. TONDO Raffaele - Via A. Moro, 4 - 73020 Cavallino

2577 Ing. PANZERA Salvatore - S.S. 476 Lecce-Galatina, 48 - 73016 S.C. di Lecce

2578 Ing. SORGE Sacha Alexandre - Via G. Marconi, 90 - 73010 Lequile

2579 Ing. ZACHEO Leonardo - Via G. Mazzini, 55 - 73020 Castrignano dei G.

2580 Ing. PALMA Manuela - Via R. Sanzio, 146 - 73018 Squinzano

CANCELLAZIONI

1471 Ing. CORICCIATI Salvatore - Martano a domanda

1693 Ing. CARETTO Angelo Salvatore - Trepuzzi a domanda

Dal Consiglio: del 12.09.2005

ISCRIZIONI

2581 Ing. LOMARDI Manuela - Via Malorgio, 16 - 73020 Cavallino

2582 Ing. DE MATTEIS Pietro - Via F. Crispi, 11 - 73013 Galatina

2583 Ing. SPONZIELLO Antonio - Via C. Silla, 4 - 73013 Galatina (fraz. Noha)

2584 Ing. DE GIORGI Rosario - Via F.Ili Cervi, s. n. - 73026 Melendugno

2585 Ing. VAGLIO Giulio - Via Mazzolari, 13 - 73044 Galatone

2586 Ing. BRIGANTE Mario - Via Cafari, 27 - 73040 Aradeo

2587 Ing. GUGLIELMI Ilaria - Via V. Bellini, 14 - 73019 Trepuzzi

2588 Ing. FANIZZA Pasquale - Via Marzano, 98 - 73010 Porto Cesareo

2589 Ing. TRANI Arcangelo - Via D. Alighieri, 19 - 73053 Patù

2590 Ing. BERGAMO Roberto - Via Padre Diego, 36 - 73010 Lequile

2591 Ing. MARZO Giuseppe - Via A. Gramsci, 188 - 73054 Presicce

